



REP. 5382

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione del servizio di derattizzazione e disinfestazione e disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. CIG: 890962899C.

IMPORTO: € 137.147,15 IVA 22% compresa

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Agosto in Terracina (LT) e nella sede Comunale, sita in Piazza Municipio 1, innanzi di me Dr. Lucio Jr. Ranaldi, nella qualità di vice Segretario Generale del Comune di Terracina, autorizzato a ricevere e rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'art.97 commi 4 lett.c) e 5 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.), in caso di assenza o legittimo impedimento del Segretario titolare, sono comparsi:

1) Arch. Vincenzo Rosario Robusto domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Terracina (LT), che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa (C.F. 00246180590), in qualità di dirigente ad interim del Dipartimento IV dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del T.U. citato (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante");

2) il Sig. Giuseppe Fausto Oliva ([redacted]) in qualità di Amministratore unico e Direttore Tecnico della società C.E.SAN S.R.L. ([redacted]) (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore");

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, vice Segretario

Generale, sono personalmente certo

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 16.09.2021 sono stati predeterminati i criteri d'indirizzo gestionale ai quali la procedura di gara d'appalto del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale doveva conformarsi ;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n.1073 del 06.10.2021 è stato:

a) approvato il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) individuato il RUP e acquisito il numero CIG 890962899C;

c) dato atto che il servizio avrà durata di 5 anni per l'importo complessivo di € 155.400,00 oltre IVA 22% (di cui euro 150.400,00 oggetto dell'offerta ed euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso);

- la procedura di gara utilizzata per la scelta del contraente è stata quella negoziata senza previa indizione di un bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione dirigenziale n.566 del 07.04.2022 (integrata con determina n.649 del 21.04.2022), verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs n.50/2016, si conferiva efficacia, ai sensi dell'art.32 co.7 del medesimo D.Lgs, all'aggiudicazione del servizio in favore della CE.SAN S.R.L c

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del contratto.

1. L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs n.50/2016.

ART.2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad euro 137.147,15 (centotrentasettemilacentoquarantasette/15) di cui:
euro 107.415,68 per servizi (al netto dell'offerta ribasso del 28,58%);
euro 5.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
euro 24.731,47 per IVA al 22%.

2. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art.3 lett. d) ed e) del DLgs n.50/2016.

3. Per la parte dei servizi "a corpo", prevista in euro 112.415,68 oltre IVA, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. Per la parte extra "a misura", il corrispettivo fisso, previsto dall'art.1.3 del C.S.A, in euro 100,00 per intervento, sarà soggetto al ribasso offerto, mentre, ove necessario utilizzare particolari attrezzature, il relativo costo sarà di volta in volta concordato.

ART.3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei suoi allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART.4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

1. Ai fini del presente atto, ed in conformità a quanto disposto dall'art.11 del C.S.A, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART.5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del DLgs n.50/2016, assunta al protocollo dell'Ente n.36260 del 25.05.2022, mediante polizza fideiussoria n.045180/DE in data 23.05.2022 rilasciata dall'istituto CREDENDO - GUARANTES & SPECIALITY RISKS agenzia di Milano

2. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART.6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs n.50/2016, un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1 che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, con polizza numero

1038407585 in data 31.12.2021 rilasciata da HDI assicurazioni, _____ :

_____ , per un massimale di euro 2.000.000,00,

assunta al protocollo informatico dell'Ente n. 36298 in data 25.05.2022 con

scadenza al 31.12.2022 .

3. L'Appaltatore nel caso in cui la durata dei lavori superi il periodo di copertura

assicurativa dovrà provvedere all'integrazione della stessa, informando

tempestivamente la Stazione Appaltante.

ART.7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il

servizio.

5. Ai sensi dell'art.30 co.6 DLgs n.50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'ente appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART.8 - Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del DLgs n.159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dal Ministero dell'Interno, la certificazione PROT n. PR FRUTG_Ingresso_0014354_20220309, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato Codice Antimafia.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 del Codice Antimafia, ovvero di circostanze ostative di cui all'art.67 relativamente ai soggetti di cui all'art.85.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. n.231/2001.

ART.9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Tutti pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui al codice IBAN:

resa ai sensi del D.P.R n.445/2000 e della L. n.136/2010 "Tracciabilità finanziaria", e assunta al protocollo informatico dell'Ente

2. I delegati ad operare sul conto sono i sig.ri:

- Giuseppe Fausto Oliva,

- Monaco Federica,

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG 890962899C

4. Ai sensi dell'art.3 co.8 della L. n.136/2010, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART.10 - Codice di comportamento.

1. L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013, e del Codice di Comportamento interno approvato dal Comune con deliberazione di

Giunta Comunale n.475/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, darà al Comune la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione.

ART.11 - Divieto di pantouflage.

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non aver stipulato, e di non stipulare, contratti di lavoro con i dipendenti del Comune di Terracina che hanno cessato il loro rapporto di pubblico impiego negli ultimi 3 anni, ove, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei confronti dell'appaltatore medesimo (art.53 co.16-ter D.Lgs n.165/2001).

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI.

ART.12 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il servizio ha una durata di anni 5 (*cinque*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio o dal verbale di consegna d'urgenza del servizio, fermo restando la facoltà di proroga secondo le condizioni dell'art.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.13 - Penale per ritardi.

1. La modalità di applicazione delle penali è stabilita all'art.2.8 del C.S.A.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'ente appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART.14 - Sospensioni e riprese dei lavori.

1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, non è prevista la sua sospensione.

ART.15 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, quelli imposti dal DLgs n.50/2016, nonché dagli articoli ancora vigenti del

D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163/2006).

ART.16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direttore dell'Esecuzione del Servizio, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs n.50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

ART.17 - Invariabilità del corrispettivo.

1. La revisione dei prezzi è regolata dall'art.1.4 del C.S.A.

ART.18 - Pagamenti.

1. Non è prevista alcuna anticipazione, ai sensi dell'art.35 co.18 del DLgs n.50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in rate bimestrali comprensive, per i servizi programmati, del corrispettivo annuale diviso per sei, e, per gli interventi su segnalazione, dell'importo del prezzo unitario moltiplicato per il numero di interventi eseguiti nel bimestre (art.1.12 del C.S.A).

3. L'Appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla fattura, un rapporto dettagliato degli interventi eseguiti nel bimestre (siano essi programmati che su segnalazione): l'ente dovrà provvedere alla liquidazione solo a seguito di verifica di detto rapporto (e naturalmente, di regolarità del DURC).

ART.19 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti rispetto ai termini previsti nel contratto di appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate per le quali non sia stato tempestivamente emesso il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART.20 - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'Appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art.1.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.21 - Risoluzione del contratto.

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art.1.16 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART.22 - Controversie.

1. Per eventuali controversie eventualmente sorte tra le parti e derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, la competenza è del Foro di Latina.

ART.23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici.

ART.24 - Documenti contrattuali.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D.Lgs n.50/2016;

- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n.207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. n.145/2000;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- gli allegati al Capitolato;

- l'offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara (laddove di riscontrassero discordanze tra l'offerta tecnica e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, prevarrà la parte più conveniente per l'amministrazione).

ART.25 - Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

Richiesto, io vice Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da n.11 (undici) pagine fin qui oltre sei righe della dodicesima pagina, del quale ho dato lettura alle

parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia

presenza, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art.20 co.1-

bis D.Lgs n.82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), come segue:

Per il Comune di Terracina, Arch. Vincenzo Rosario Robusto

Per la C.E.SAN. SRL (sig. Giuseppe Fausto Oliva)

Il Vice Segretario Generale (dr. Lucio Junior Ranaldi)